

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il presente provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

1 Soggetti obbligati

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito denominato MUD), alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata Camera di commercio o C.C.I.A.A.) competente sul territorio in cui è insediata l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la Sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

1.1 Comunicazione rifiuti

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni
- dall'articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Sono **esonerati** dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell'articolo 190 del D.lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

1.2 Comunicazione veicoli fuori uso

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso, con riferimento ai veicoli di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) del D.lgs 209/2003 e successive modificazioni, sono individuati dalla normativa seguente:

- dall'articolo 7, comma 2 bis, del D.lgs. 209/2003 e successive modificazioni
- dall'articolo 11, comma 3, del D.lgs. 209/2003 e successive modificazioni

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche altri veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003 dovrà:

- *compilare la Comunicazione Rifiuti per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003*
- *compilare la Comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 209/2003*

I soggetti che effettuano esclusivamente l'attività di trasporto di veicoli fuori uso dovranno presentare la Comunicazione Rifiuti

1.3 Comunicazione imballaggi

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione imballaggi sono così individuati

1.3.1 Sezione Consorzi

I soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 alla presentazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi sono individuati dall'articolo 220, comma 2 del medesimo decreto:

- il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del D.lgs. 152/2006;
- i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.lgs. 152/2006, per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

Questi soggetti comunicano annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

I soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.lgs. 152/2006, inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi.

Il CONAI comunica i dati relativi alle borse di plastica in materiale leggero immesse sul mercato ai sensi dell'art. 220-bis del D.lgs. 152/2006.

1.3.2 Sezione Gestori rifiuti di imballaggio

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche intercorse.

Importante

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:

- *Compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;*
- *Compilare la Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio.*

1.4 Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall'articolo 19, comma 6, del D.lgs. 49/2014 e successive modificazioni. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 e successive modificazioni.

I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs.49/2014 e successive modificazioni sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), con dettaglio sui pannelli fotovoltaici,
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Importante

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014 deve:

- *compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014;*
- *compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.49/2014.*

1.5 Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione sono individuati dall'articolo 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Rientrano nella definizione di rifiuto urbano, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b) ter punto 2), i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Sono tenuti alla presentazione di questa sezione anche i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 189, che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata tali soggetti faranno riferimento alle altre pertinenti sezioni del MUD.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell'articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006.

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. 49/2014.

I soggetti che raccolgono le tipologie di rifiuti individuate dall'articolo 183, comma 1, lettera b ter), punto 2, presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2-bis, limitatamente a tali tipologie comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
- b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- c) l'elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.

1.6 Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

In base all'articolo 29 c. 6 del D.lgs. 49/2014 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell'Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 35 c.1 lettera b) e c) del D.lgs. 49/2014.

L'articolo 6 del D.M. 185/2007 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994 che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. E' tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D. lgs.49/2014:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);

3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Inoltre, nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art 7 comma 3 del D.M. 185/2007.